

Numero 7510 di Repertorio Numero 5596 di Raccolta-----

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE-----

REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di agosto in
Genova, Via Roma civico cinque interno cinque.-----

Innanzi a me Avvocato Franco Lizza, Notaio alla sede di Geno-
va, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Geno-
va e Chiavari, sono comparsi i signori:-----

- KASHKOVA IRINA, nata a Bakhmach (Ucraina) il giorno ventisei
novembre millenovecentosessantadue, residente a Genova, Piazza
Dinegro n. 3 Unico, codice fiscale: KSH RNI 62S66 Z138X;-----

- BONCOMPAGNI PAOLO, nato a Rieti il giorno sei marzo milleno-
vecentocinquantacinque, residente a Genova, Piazza Dinegro n.
3 Unico, codice fiscale: BNC PLA 55C06 H282W;-----

- VOEVODYN ARTEM, nato a Gorlovka (Ucraina) il giorno cinque
gennaio millenovecentoottantaquattro, residente a Genova,
Piazza Dinegro n. 3 Unico, codice fiscale: VVD RTM 84A05
Z138J;-----

- CASARETO ALESSANDRO CARLO ATTILIO, nato a Genova il giorno
sei agosto millenovecentoquarantacinque, residente a Genova,
Salita San Nicolosio n. 1/9, codice fiscale: CSR LSN 45M06
D969J;-----

- RIBOLDI ANTONELLA, nata a Genova il giorno sedici marzo mil-
lenovecentosettantatre, residente a Genova, Via Di Pino n. 84
Unico, codice fiscale: RBL NNL 73C56 D969X;-----

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 1 Registrato il 09/08/2022 n. 31481 Serie 1T Pagati euro 200,00



STUDIO NOTARILE LIZZA - 16121 GENOVA - VIA ROMA, 5/5 - TEL. (010) 591971 - 72

- LAZZARI TIZIANA, nata a Genova il giorno sette marzo mille-

novemosessanta, residente a Genova, Corso Aurelio Saffi n.

15/5 scala A, codice fiscale: LZZ TZN 60C47 D969R.-----

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo

atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.---

ARTICOLO UNO-----

E' costituita da parte dei signori KASHKOVA IRINA, BONCOMPAGNI

PAOLO, VOEVODYN ARTEM e CASARETO ALESSANDRO CARLO ATTILIO, ai

sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché ai

sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione denominata

"Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS" (in forma ab-

breviata "FORDANCE ETS"), avente sede in Genova, Piazza Dine-

gro n. 3 unico.-----

ARTICOLO DUE-----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio,

in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di in-

teresse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:-----

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-

ficazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;-----

Lettera g) formazione universitaria (pre e post-

universitaria); -----

Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.-----

La Fondazione ha pertanto lo scopo di promuovere e realizzare iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la valorizzazione, la diffusione, la promozione e la divulgazione della danza, nonché ogni altra espressione culturale da essa derivante o ad essa affine e/o complementare.----

In particolare, l'attività della Fondazione è rivolta alla:---

- Formazione e specializzazione nel settore della danza mediante l'organizzazione di stage, corsi e affini, rivolti non solo a danzatori, coreografi e insegnanti, ma anche a figure professionali operanti a vario titolo nel settore;-----
- Accoglienza anche temporanea, compreso vitto e alloggio, a minorenni rifugiati ospitandoli in specifiche strutture tipo "college" ai fini di dare una formazione coreutica;-----
- Realizzazione e organizzazione di spettacoli, di scambi culturali, con ospitalità di compagnie nazionali e internazionali, di iniziative culturali, mo-

stre, seminari, convegni, rassegne, festival ed ogni

altra iniziativa idonea alla promozione della danza;-

- Produzione di materiale didattico, produzione di pub-

blicazioni editoriali, cataloghi, materiali informa-

tivi, edizioni di nastri audio/video, anche in ambito

telematico e informatico, anche conservando ordinando

e valorizzando detti supporti in biblioteche e archi-

vi, consentendone la consultazione e la riproduzione;

- Promozione di forme di collaborazione sia con le

scuole di danza, pubbliche e private, sia con le

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino

all'Università al fine della valorizzazione della

danza nel processo educativo;-----

- Istituzione di borse di studio e altre forme di in-

centivazione rivolte ai giovani favorendo l'approccio

alla danza e a tutte le sue forme;-----

- Promozione, attuazione e partecipazione a studi, ri-

cerche e pubblicazioni per sviluppare, approfondire e

diffondere temi attinenti allo scopo istituzionale

della Fondazione;-----

- Promozione, attuazione e realizzazione di attività

organizzative, gestionali, promozionali, formative,

culturali e sociali, atte a diffondere e promuovere

l'arte della danza e del balletto ed ogni altra atti-

ività ad essa affine o complementare ovvero idonea a

tale fine, anche coinvolgendo e stimolando l'opinione pubblica, i media e il mondo accademico;-----

- Produzione di spettacoli di danza e formazione di compagnie nel campo della danza sia in Italia sia all'estero.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c.2 D. Lgs n. 117/2017.-----

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.-----

-----ARTICOLO TRE-----

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme nello Statuto che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane.-----

ARTICOLO QUATTRO-----

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i costituenti conferiscono nella stessa la complessiva somma di Euro 30.000,00 (trentamila).....

Detta somma, per espressa volontà dei costituenti, è stata versata a me Notaio rogante mediante bonifici bancari tutti a favore del conto corrente dedicato numero 960420 in



essere presso "BANCA PASSADORE & C. S.P.A.", intestato a me
Notaio, iscrivendo detto deposito nel registro Somme e Valori
che vengono individuati con i numeri 74,75,76 e 77.-----
detta complessiva somma di Euro 30.000,00 (trentamila) verrà
vincolata da me Notaio, come richiesto dai costituenti con-
cordemente, dopo che la fondazione qui costituita sarà stata
iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con
conseguente assunzione della personalità giuridica, ai sensi
dell'art. 22 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., e accreditata, come
richiesto dai costituenti, a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente della fondazione il cui IBAN verrà comunicato a me
Notaio dall'infra nominato Organo Amministrativo della fonda-
zione medesima. -----

-----ARTICOLO CINQUE-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque membri che resteranno in carica cinque
anni e saranno rieleggibili.-----
A comporre il Consiglio di Amministrazione sono nominati i si-
gnori KASHKOVA IRINA (designata da se stessa), BONCOMPAGNI
MAURO (designato da se stesso), CASARETO ALESSANDRO CARLO AT-
TILIO (designato da se stesso), RIBOLDI ANTONELLA (designata
dal signor VOEVDYN ARTEM) e LAZZARI TIZIANA (designata dalla
signora KASHKOVA IRINA), tutti comparenti sopra generalizzati,
quali dichiarano di accettare la carica ad essi conferita,
dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decaden-

za, di incompatibilità e/o di ineleggibilità ad amministratori della fondazione.-----

La signora KASHKOVA IRINA viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e la signora RIBOLDI ANTONELLA viene nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.-----

Viene, altresì, istituito un organo di controllo monocratico, ai sensi dello Statuto della fondazione, nella persona del signor BOZZO Dottor ROBERTO, nato a Genova il 4 agosto 1941, domiciliato in Genova, Via Roma n. 1/10, codice fiscale: BZZ RRT 41M04 D969Y, iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 7831 con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 Bis del 21 aprile 1995.-----

ARTICOLO SEI-----

Al Presidente della Fondazione, signora KASHKOVA IRINA è conferito il più ampio mandato per procedere a tutti gli adempimenti necessari al fine dell'iscrizione della presente Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con espresso potere di apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte le modifiche che si rendessero necessarie a tal fine.-----

ARTICOLO SETTE-----

Spese e imposte del presente atto sono a carico della Fondazione.-----

comparenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi
della normativa vigente in materia, prestano il proprio con-
senso al trattamento dei dati personali in relazione al pre-
sente atto.-----

ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007,
Comparenti dichiarano di agire nel proprio esclusivo inte-
resse.-----

richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto
scritto in maggior parte a macchina da persona di mia fiducia
e in minor parte a mano da me personalmente su nove facciate
e quanto fin qui della decima di tre fogli che ho letto ai
comparenti, i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscri-
vono a sensi di legge, essendo le ore sedici e quarantacinque
minuti.-----

IN ORIGINALE FIRMATO: IRINA KASHKOVA -----

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO BONCOMPAGNI-----

IN ORIGINALE FIRMATO: ARTEM VOEVODYN -----

IN ORIGINALE FIRMATO: ALESSANDRO CARLO ATTILIO CASARETO-----

IN ORIGINALE FIRMATO: TIZIANA LAZZARI-----

IN ORIGINALE FIRMATO: ANTONELLA RIBOLDI -----

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO-----

**Allegato "A" al
N. 7510 di Repertorio - N. 5596 di Raccolta**

**FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E
SPETTACOLO E.T.S.
(FORDANCE E.T.S.)**

Statuto

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina- Sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS (in forma abbreviata "FORDANCE ETS")**, che assume la forma giuridica di Fondazione.
1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La Fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:


Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera g) formazione universitaria (pre e post-universitaria);

Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

2. La Fondazione ha pertanto lo scopo di promuovere e realizzare iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la valorizzazione, la diffusione, la promozione e la divulgazione della danza, nonché ogni altra espressione culturale da essa derivante o ad essa affine e/o complementare.
3. In particolare, l'attività della Fondazione è rivolta alla:
 - Formazione e specializzazione nel settore della danza mediante l'organizzazione di stage, corsi e affini, rivolti non solo a danzatori, coreografi e insegnanti, ma anche a figure professionali operanti a vario titolo nel settore;
 - Accoglienza anche temporanea, compreso vitto e alloggio, a minorenni rifugiati ospitandoli in specifiche strutture tipo "college" ai fini di dare una formazione coreutica;
 - Realizzazione e organizzazione di spettacoli, di scambi culturali, con ospitalità di compagnie nazionali e internazionali, di iniziative culturali, mostre, seminari, convegni, rassegne, festival ed ogni altra iniziativa idonea alla promozione della danza;
 - Produzione di materiale didattico, produzione di pubblicazioni editoriali, cataloghi, materiali informativi, edizioni di nastri audio/video, anche in ambito telematico e informatico, anche conservando ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone la consultazione e la riproduzione;
 - Promozione di forme di collaborazione sia con le scuole di danza, pubbliche e private, sia con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino all'Università al fine della valorizzazione della danza nel processo educativo;
 - Istituzione di borse di studio e altre forme di incentivazione rivolte ai giovani favorendo l'approccio alla danza e a tutte le sue forme;
 - Promozione, attuazione e partecipazione a studi, ricerche e pubblicazioni per sviluppare, approfondire e diffondere temi attinenti allo scopo istituzionale della Fondazione;
 - Promozione, attuazione e realizzazione di attività organizzative, gestionali, promozionali, formative, culturali e sociali, atte a diffondere e promuovere l'arte della danza e del balletto ed ogni altra attività ad essa affine o complementare ovvero idonea a tale fine, anche coinvolgendo e stimolando l'opinione pubblica, i media e il mondo accademico;
 - Produzione di spettacoli di danza e formazione di compagnie nel campo della danza sia in Italia sia all'estero;
4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e



metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c.2 D. Lgs n. 117/2017

ART. 3 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - A. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - B. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - C. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- D. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- E. avanzi di amministrazione

1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, comprese le sponsorizzazioni;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori, dai soggetti aderenti, dai soggetti iscritti all'albo speciale o da terzi;
 - le entrate derivanti da raccolta di fondi;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 – Fondatori

1. I Fondatori versano il fondo di dotazione pari almeno a Euro 30.000,00 (trentamila). Il Fondo di dotazione è indisponibile e si opera a norma dell'art. 22 D. Lgs 117/2017.
2. I Fondatori sono tenuti a versare annualmente un contributo in denaro, fissato dal Consiglio d'Amministrazione. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione salvo diversa ed espressa previsione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
3. I Fondatori hanno diritto di recesso dalla Fondazione da esercitarsi mediante richiesta scritta con effetto a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello di invio di tale richiesta fermo restando, per l'esercizio in corso e per il primo esercizio successivo, l'esercizio dei diritti e dei doveri stabiliti dallo statuto, compreso l'obbligo di versare il contributo annuale nel limite dell'ammontare già assunto per l'esercizio entro il quale si esercita il recesso
4. I fondatori receduti non hanno diritto a rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre erogazioni eventualmente operate a favore della Fondazione compreso i conferimenti al Fondo di Dotazione.



5. I Fondatori, non richiedenti il recesso di cui ai commi precedenti, sono tenuti a corrispondere il contributo annuale di cui al comma 2 per l'esercizio successivo, almeno nel limite dei due terzi del contributo stabilito per l'esercizio in corso
6. Il presidente della Fondazione indice annualmente una riunione dei Fondatori per informarli sui progetti futuri dell'ente e acquisire proposte e suggerimenti.

Articolo 7 – Aderenti

1. Sono Aderenti: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che condividano i fini dell'Ente e intendano contribuire al fondo di dotazione e al finanziamento annuale delle spese e del fabbisogno d'esercizio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
2. La domanda di ammissione avanzata da richiedente l'Adesione viene esaminata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione che se accolta ne determina il contributo al Fondo di Dotazione ed il contributo annuale a partire dall'esercizio nel quale il rapporto di partecipazione ha inizio. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività
3. Gli Aderenti sono tenuti a concorrere al finanziamento della Fondazione e della sua attività mediante la corresponsione:
 - di un contributo una tantum al fondo di dotazione ovvero un contributo investimenti da determinarsi dal Consiglio Di Amministrazione contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione;
 - di un contributo annuale, da determinarsi dal consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 6 comma 2.
4. Il soggetto Aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:
 - svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione
 - non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo determinato al Fondo di Dotazione ovvero il contributo annuale.
5. In caso di recesso, ai Soggetti Aderenti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art.6
6. Il presidente della Fondazione indice annualmente una riunione dei soggetti Aderenti per informarli sui progetti futuri dell'ente e acquisire proposte e suggerimenti.

Articolo 8 – Albo Speciale

1. Sono iscritti nell'Albo Speciale "Amici della Danza" gli Enti o i soggetti, pubblici o privati, che desiderano per sensibilità culturale sostenere l'Ente nel perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi inerenti alla gestione

ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all'attività dell'Ente.

2. La destinazione del contributo e l'iscrizione all'Albo Speciale sono decise dal Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente della Fondazione indice annualmente una riunione degli iscritti all'Albo Speciale per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per acquisirne proposte e suggerimenti in merito alle attività da svolgere.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - Consiglio di amministrazione
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri ciascuno designato da un fondatore.

La signora KASHKOVA IRINA ha diritto di designare due membri del Consiglio di amministrazione.

Nella prima seduta, il consiglio di amministrazione neoeletto nomina tra i componenti il consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, e se lo ritiene, il Tesoriere e il Segretario, a cui affida specifici incarichi.

Qualora venga nominato il direttore generale, il tesoriere e il segretario avranno potere di solo controllo.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

1. Il consiglio di amministrazione governa l'ente.
2. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
3. Il consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
Sono valide le riunioni tenute in modalità informatica nelle quali deve essere garantita l'identificazione e la libera espressione del voto dei partecipanti



5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - nomina, al suo interno, il presidente e il vicepresidente e se lo ritiene opportuno nomina il segretario e il tesoriere cui affida specifici incarichi;
 - amministra la Fondazione
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - Nomina il direttore generale su proposta del presidente
 - Nomina il direttore artistico su proposta del presidente
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
2. Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità convoca e presiede le riunioni dei soci Fondatori, dei soci Aderenti e dei componenti l'Albo Speciale). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività svolta.
3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore Generale
6. Propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore artistico a cui affida specifico mandato

ART. 12 - Il Direttore Generale

1. Il direttore Generale è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio di amministrazione. In tal caso l'incarico è effettuato con contratto di durata fino ad un massimo di quattro anni ed è rinnovabile.
2. Il Direttore Generale è individuato dal Presidente tra le persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione culturale e della gestione di enti consimili.
3. I compiti del Direttore Generale, cui spetta la responsabilità della gestione della Fondazione, sono; salvo diversa delibera consigliare all'atto della nomina:
 - a) Collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione
 - b) Provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione
 - c) Dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della Fondazione e le attività connesse o strumentali
 - d) Dirigere e coordinare l'organizzazione generale della Fondazione
 - e) Predisporre, sentito il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della Fondazione
 - f) Predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti di concerto con il Presidente della Fondazione, nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione
 - g) Tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione
 - h) Predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, ivi compresi i regolamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, tutti ispirati ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
 - i) Dirigere il personale della Fondazione
 - j) Firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal presidente
 - k) Verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la



- propria azione
- l) Partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto
 - m) Proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari
 - n) Esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore Generale è sostituito dal Presidente.
- Il Consiglio d'Amministrazione ratificherà gli atti gestionali dell'attività svolta dal Presidente in sostituzione del Direttore Generale

ART. 13 - Organo di controllo

1. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
1. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
1. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
2. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In caso di necessità tale termine può essere prorogato a sei mesi. Il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: IRINA KASHKOVA

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO BONCOMPAGNI

IN ORIGINALE FIRMATO: ARTEM VOEVODYN

IN ORIGINALE FIRMATO: ALESSANDRO CARLO ATTILIO CASARETO

IN ORIGINALE FIRMATO: TIZIANA LAZZARI

IN ORIGINALE FIRMATO: ANTONELLA RIBOLDI

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO

Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge

Genova addi, 8 SETTEMBRE 2021



A handwritten signature in black ink is written over a circular red notary seal. The seal contains the text "L. FRANCO" at the top, "PAOLO NOTAIO IN GENOVA" around the bottom edge, and a central emblem featuring a star and other heraldic symbols.



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Iscrizione nel RUNTS, sezione altri enti del terzo settore, dell'Ente FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO ETS (rep. n. 43829; CF 95235270105), con sede in Genova, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 16 del d.m. n. 106/2020.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità
Dipartimento Competente	Dipartimento salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Maria Luisa GALLINOTTI
Responsabile Procedimento	Massimo ZULLO
Dirigente Responsabile	Maria Luisa GALLINOTTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, di seguito "Codice del Terzo settore";
- VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;
- VISTO** il decreto del Direttore generale 30 gennaio 2018, n. 15, con il quale la Struttura regionale proponente è stata individuata quale Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 254/2017, attinente alla ripartizione delle competenze tra gli organi della Giunta regionale, con la quale è stata, tra le altre, assegnata ai Dirigenti la competenza alla sottoscrizione dei decreti di iscrizione e di cancellazione, relativamente agli albi e registri del Terzo settore;
- VISTA** la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera G) del Codice del Terzo settore, presentata in data 10 agosto 2022 dal dottor Franco Lizza, Notaio in Genova, per l'iscrizione dell'Ente FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO ETS (C.F. 95235270105; rep. n. 43829), con sede in Genova, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo Codice del Terzo settore;
- VISTI** l'articolo 22, comma 1 del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del decreto ministeriale n. 106/2020;
- VERIFICATA** la regolarità formale della documentazione presentata;
- PRESO ATTO** altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente, pari a euro 30.000,00, in conformità all'articolo 22, comma 4 del Codice del Terzo settore;

DECRETA

l'iscrizione dell'Ente FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO ETS, C.F. 95235270105, con sede in Genova, nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE del RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dell'articolo 16 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106;

per effetto della predetta iscrizione, l'Ente FONDAZIONE FORMAZIONE DANZA E SPETTACOLO ETS, C.F. 95235270105, con sede in Genova, acquista la personalità giuridica.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Ident
Area

Iter di

Comp

*Appr
sogge
(regol
ammi
tecnic

*Appr
Dirige
(regol
ammi
tecnic

*Valid
Resp
proce
(Istru

L'app
profilo

Trasm

Sito w

Fin

Identificativo atto:

2022-AM-5293

Area tematica:

Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Terzo Settore

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Maria Luisa GALLINOTTI		-	11-08-2022 14:18
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Maria Luisa GALLINOTTI		-	11-08-2022 14:18
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Massimo ZULLO		-	11-08-2022 11:39

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005



Firmato digitalmente da:
MARIA LUISA GALLINOTTI
Regione Liguria
Firmato il: 11-08-2022 14:19:15
Certificato valido dal 12-06-2020 al 12-06-2023